Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994

Svolgimento del processo

- 1. La società (*omissis*) s.p.a. stipulava con la (*omissis*) s.p.a. (ora (*omissis*) s.p.a.), in data (*omissis*), un contratto di conto corrente e successivamente, in data (*omissis*), un contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo, per lâ??importo complessivo di Euro 75.000,00. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due distinte fideiussioni, fino a concorrenza della somma di Euro 166.000,00, che venivano sottoscritte da (*omissis*), socio della (*omissis*), rispettivamente in data (*omissis*). Con successive raccomandate del 9 febbraio 2009, del 27 maggio 2009, dellâ??8 giugno 2009, e infine del 24 febbraio 2010, lâ??istituto di credito comunicava, peraltro, alla debitrice principale la risoluzione dei contratti, chiedendo la restituzione del relativo scoperto.
- **1.1**. In data 8 agosto 2011, (*omissis*) depositava, pertanto, presso il Tribunale di Torino, ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale chiedeva la condanna del (*omissis*) al pagamento â?? in relazione alle due fideiussioni â?? delle somme di Euro 56.795,37 e di Euro 50.385,34. Il Tribunale adito emetteva, quindi, in data 9 agosto 2011, il richiesto provvedimento monitorio, nei confronti del quale lâ??intimato proponeva rituale opposizione, a norma dellâ??art. 645 c.p.c.. Con ordinanza del 30 dicembre 2012, il procedimento veniva, tuttavia, sospeso â?? su istanza dellâ??opponente â?? ai sensi dellâ??art. 295 c.p.c., avendo il medesimo instaurato, nelle more del giudizio di opposizione, altro procedimento dinanzi alla Corte dâ??appello di Roma.
- **1.2**. Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2011, (*omissis*) aveva, invero, evocato dinanzi alla Corte dâ??appello di Roma in unico grado, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 (nel testo applicabile ratione temporis), (*omissis*) s.p.a., chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), i contratti di fideiussione del (*omissis*) e del (*omissis*), e per lâ??effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal B. allâ??istituto di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e morali, nonchÃ" alla cancellazione del nominativo dellâ??attore dalla Centrale Rischi della Banca dâ??Italia.

In via subordinata, ferma la richiesta di cancellazione dalla Centrale Rischi, il (*omissis*) chiedeva dichiararsi la nullitÃ, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), delle sole clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione, e dichiararsi che nulla era dovuto dal medesimo alla banca, per i debiti di (*omissis*) s.p.a., a causa dellâ??intervenuta decadenza dellâ??istituto di credito, ai sensi dellâ??art. 1957 c.c.. Osservava, invero, lâ??attore che la banca convenuta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 8 agosto 2011, ossia ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma succitata dallâ??ultima raccomandata, emessa in data 24

febbraio 2010, con la quale i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti.

- **1.2.1**. Nel giudizio si costituiva (*omissis*) s.p.a., nella qualità di procuratore di (*omissis*) s.p.a., chiedendo il rigetto delle domande proposte dallâ??attore e lâ??accertamento della validità ed efficacia delle fideiussioni sottoscritte dal (*omissis*), nonchÃ" della piena legittimità della segnalazione del nominativo del medesimo alla Centrale Rischi della Banca dâ??Italia.
- **1.2.2**. Con sentenza n. 3746/2016, depositata lâ??11 giugno 2016 e notificata il 13 giugno 2016, la Corte dâ??appello di Roma così provvedeva: a) dichiarava la nullitÃ, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), delle clausole contenute negli articoli nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui Ã" causa; b) respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale; c) condannava Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di (*omissis*) s.p.a., al pagamento in favore di (*omissis*), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; d) ordinava la cancellazione della segnalazione del nominativo del (*omissis*) alla Centrale Rischi della Banca dâ??Italia; e) condannava Italfondiario s.p.a., nella predetta qualitÃ, alle spese del giudizio di appello.
- **2**. Avverso tale pronuncia (*omissis*) s.p.a., nella qualità di procuratore di (*omissis*) s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Lâ??intimato (*omissis*) ha resistito con controricorso e con memoria.
- 3. Con ordinanza Interlocutoria n. 11486/2021, depositata il 30 aprile 2021, la Prima Sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullit\tilde{A} delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), non vi \tilde{A}" accordo in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi \tilde{a}?? in sostanza \tilde{a}?? delineate tre soluzioni: a) nullit\tilde{A} totale del contratto a valle; b) nullit\tilde{A} parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell\tilde{a}??intesa nulla a monte; c) tutela risarcitoria.

La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia â?? ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto sia di particolare valore nomofilattico, e rappresenti, quindi, una questione di massima di peculiare importanza, anche in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie â?? a queste Sezioni Unite, perchÃ" venga stabilito: 1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dellâ??intesa a monte â?? dichiarata nulla dallâ??organo di vigilanza di settore â?? giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente lâ??esercizio dellâ??azione di risarcimento del danno; 2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile allâ??azione di nullitÃ, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; 3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; 4) se lâ??indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla

predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero lâ??esclusione di un mutamento dellâ??assetto dâ??interessi derivante dal contratto.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per lâ??accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il quarto.

Motivi della decisione

- 1. Con i quattro motivi di ricorso â?? che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente â?? (*omissis*) s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1418, 1936 c.c. e segg., artt. 2043 e 2697 c.c., art. 100 c.p.c., L. n. 287 del 1990, artt. 2, 13 e 15, nonchÃ" lâ??omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
- 1.1. Avrebbe anzitutto errato la Corte dâ??appello, ad avviso della banca ricorrente, nel ritenere â??palese e incontestatoâ?• che le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale standardizzato adottato dallâ??Associazione Bancaria Italiana (ABI), e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca dâ??Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), â??siano state esattamente riprodotte nei due contratti di fideiussione per cui Ã" causaâ?• La Corte di merito avrebbe, invero, erroneamente ritenuto come avente valore di â??prova privilegiataâ?• la produzione in giudizio, da parte del (*omissis*), di tale provvedimento, sebbene nessuna sanzione fosse stata adottata da parte dellâ??Autorità Garante nei confronti di (*omissis*). Nessuna prova vi sarebbe, dunque, che le clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte dal (*omissis*) sarebbero del tutto coincidenti con quelle dello schema contrattuale dellâ??ABI, prese in esame dalla Banca dâ??Italia e considerate illegittime per violazione della norma succitata.

NÃ" tanto meno â?? a parere della ricorrente â?? vi sarebbe agli atti prova alcuna che (*omissis*), neppure menzionata nel provvedimento n. 55 del 2005, avesse in qualche modo partecipato al predetto accordo anticoncorrenziale.

1.2. Rileva, poi, Italfondiario che la nullità di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, â??colpisce solo lâ??intesa restrittiva della libertà di concorrenza, ma non si trasmette ai contratti stipulati a valle di tale intesa, che sono e restano validi ed efficaci, non essendo ravvisato riguardo ad essi nessuno dei vizi che determinano la nullità ex art. 1418 c.c.â?•. Ne conseguirebbe â?? ad avviso dellâ??istante â?? che la fattispecie non potrebbe â??essere ricostruita che in termini di risarcimento per fatto illecito, dovendosi, viceversa, escludere qualsivoglia patologia riconducibile nellâ??alveo della nullità contrattualeâ?•. Pertanto, le clausole derogative delle norme codicistiche in materia di fideiussione non potrebbero essere ritenute affette da â??nullità derivataâ?•, dovendo, per contro, ritenersi tali clausole â?? in quanto espressione di autonomia

privata, essendo contenute nei singoli accordi conclusi tra banca e cliente pienamente valide, mentre resterebbero â??inficiate le sole intese di cartello tra le imprese che inseriscono delle clausole in uno schema standard generalizzato, determinando un sintomatico abbandono della disciplina legale in senso ritenuto deteriore per il fideiussoreâ?•.

1.3. Del pari errato sarebbe, a parere dellâ??esponente, lâ??assunto della Corte romana, laddove ha affermato che i due contratti in questione non sarebbero qualificabili come contratti autonomi di garanzia, bensì come â??contratti a garanzia di operazioni bancarieâ?•, rientranti entrambi nello schema della â??fideiussione omnibusâ?•, e laddove ha â?? di conseguenza â?? escluso che rilevi, nella specie, la pacifica derogabilità di alcune norme della disciplina legale della fideiussione, tra le quali lâ??art. 1957 c.c.. La Corte avrebbe, invero, erroneamente affermato che â??lâ??illecito concorrenziale non riguarda la possibilità per i contraenti di una fideiussione di stipulare contratti atipici, bensì il fatto che la standardizzazione delle condizioni generali di contratto comporti disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), â??nella misura in cui vengono applicate in modo uniformeâ?•â?•.

Siffatta impostazione contrasterebbe, peraltro, ad avviso di Italfondiario, con lâ??art. 7, dei contratti di fideiussione per cui Ã" causa, ai sensi del quale il fideiussore sarebbe tenuto allâ??immediato pagamento di quanto dovuto alla banca, in forza del rapporto di garanzia, â??a semplice richiesta scrittaâ?• della banca medesima, e â??indipendentemente da eventuali eccezioni del debitoreâ?•. La clausola evidenzierebbe, pertanto, che si tratta di contratti autonomi di garanzia (o garanzie â??a prima richiestaâ?•), ai quali non si applica la norma di cui allâ??art. 1957 c.c.. Ne deriverebbe che la Corte di merito sarebbe, altresì, incorsa, oltre che nella violazione degli artt. 1362 e segg., in tema di interpretazione dei contratti, anche nella violazione dellâ??art. 100 c.p.c., nessun interesse potendo vantare il (*omissis*) a far valere la nullità delle predette clausole, attesa la pacifica derogabilità del disposto dellâ??art. 1957 c.c., nei contratti autonomi di garanzia.

- **1.4.** Di più, rileva lâ??istante che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il (*omissis*) aveva proposto esclusivamente lâ??eccezione di nullità della clausola derogativa del disposto dellâ??art. 1957 c.c., e nulla aveva contestato in ordine alla dedotta nullitÃ, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, degli artt. 2 e 8 degli impegni di garanzia, ossia le cd â??clausole di reviviscenzaâ?• dellâ??impegno di garanzia, in caso di estinzione del rapporto tra il creditore ed il debitore principale e di conseguente obbligo per la banca di restituire le somme riscosse in forza di tale rapporto. Per cui, una volta esclusa la violazione dellâ??art. 1957 c.c., nessun risarcimento del danno allâ??immagine poteva essere riconosciuto al (*omissis*) dalla Corte dâ??appello, che sarebbe â?? di conseguenza â?? incorsa nella violazione anche dellâ??art. 2043 c.c..
- 2. Le censure sono infondate ed in parte inammissibili.

- **2.1**. Va anzitutto rilevato che, a norma della L. n. 287 del 1990, art. 2: â??1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchÃ" le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
- 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza allâ??interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivitĂ consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi dâ??acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; (â?|).
- 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effettoâ?•.
- 2.2. Ebbene, nellâ??ottobre del 2002, lâ??ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che â?? prima della diffusione tra gli istituti di credito â?? fu comunicato alla Banca dâ??Italia, allâ??epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, avviò unâ??istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di â??fideiussione a garanzia delle operazioni bancarieâ? predisposto dallâ??ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. A tal fine, la Banca dâ??Italia interpellò â?? in via consultiva â?? lâ??Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale â?? nel parere n. 14251 â?? ebbe ad evidenziare come la disciplina della â??fideiussione omnibusâ? di cui allo schema predisposto dallâ??ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poichÃ" suscettibili â?? in linea generale â?? â??di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al creditoâ? nonchÃ", nei casi di fideiussioni a pagamento, â??di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussoreâ? .
- **2.2.1.** I rilievi critici dellâ?? AutoritĂ Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. â?? clausola di reviviscenzaâ?•, secondo la quale il fideiussore Ă" tenuto â?? a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivoâ?• (art. 2); b) la cd. â?? clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.â?•, in forza della quale â?? i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dallâ?? art. 1957 c.c., che si intende derogatoâ?• (art. 6); c) la cd. â?? clausola di sopravvivenzaâ?•, a termini della quale â?? qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque lâ?? obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogateâ?•.

- **2.2.2**. Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dallâ??istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dallâ??ABI, e che dai dati raccolti era altresì risultato che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la Banca dâ??Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
- **2.2.2.1**. Nel provvedimento lâ?? Autorità Garante ha anzitutto osservato che â?? le condizioni generali di contratto comunicate dallâ?? ABI relativamente alla â?? fideiussione a garanzia delle operazioni bancarieâ?•, in quanto deliberazioni di unâ?? associazione di imprese, rientrano nellâ?? ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove recita: â?? Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchÃ" le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similariâ?•â?•.
- **2.2.2.** Lâ?? AutoritĂ ha, quindi, rilevato che le determinazioni di unâ?? associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
- â??Relativamente a questâ??ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso lâ??elevato numero di banche associate allâ??ABIâ?•.
- **2.2.2.3**. Il provvedimento ha posto, infine, lâ??accento sul fatto che â?? mentre altre clausole contenute nello schema esaminato non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire lâ??accesso al credito bancario â?? â??per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui allâ??art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di â??sopravvivenzaâ?• della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino lâ??esistenza di un legame di funzionalitĂ altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dallâ??inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dallâ??invaliditĂ o dallâ??inefficacia dellâ??obbligazione principale e degli atti estintivi della stessaâ?•.
- **2.2.2.4**. Il provvedimento ha disposto, in conclusione: â??a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dallâ??ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenzaâ?•.
- **2.3**. A seguito di tali fatti, si Ã" â?? pertanto â?? posta nel presente giudizio la questione, rimessa al vaglio di queste Sezioni Unite, degli effetti che, sulle fideiussioni stipulate a valle tra (*omissis*) e (*omissis*), abbia prodotto lâ??illecito antitrust rilevato, a monte, dal provvedimento della Banca dâ??Italia, ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano

state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale Ã" stata accertata dallâ??Autorità competente, al garante spetti una tutela â??realeâ?•, ossia a carattere â??demolitorioâ?•, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.

2.4. Ebbene, occorre muovere, in proposito, dal rilievo che, se in forza dellâ??art. 41 Cost., comma 1, â??lâ??iniziativa economica privata Ã" liberaâ?•, tuttavia la stessa norma si preoccupa di precisare, al comma 2, che lâ??iniziativa economica â??non può svolgersi in contrasto con lâ??utilità socialeâ?•, mentre al comma 3 soggiunge che â??la legge determina i controlli opportuni perchÃ" lâ??attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini socialiâ?•. In forza della previsione costituzionale, pertanto, la â??concorrenzaâ?• tra imprese si connota come una situazione di mercato che postula una grande libertà di accesso allâ??attività economica da parte degli imprenditori, ma altresì una altrettanto ampia possibilità di libera scelta per gli acquirenti e, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato, o proporre nuove opportunità , senza imposizioni da parte dello Stato o vincoli predeterminati da coalizioni dâ??imprese.

Di qui lâ??introduzione, in pressochÃ" tutti i Paesi occidentali, della disciplina antitrust, che regola i rapporti tra imprenditori e consente un corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali.

- **2.4.1**. Al bilanciamento tra le giustapposte esigenze di garanzia della libera esplicazione della iniziativa economica privata e della tutela dei consumatori â?? quali soggetti del mercato al pari degli imprenditori â?? ha provveduto, quindi, in Italia, la Legge Antitrust n. 287 del 1990, il cui art. 2 considera â?? come si Ã" visto â?? vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare â?? in qualsiasi forma e in maniera sostanziale â?? il gioco della concorrenza allâ??interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
- 2.4.2. Nello stesso senso, lâ??art. 101 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) â?? in applicazione dellâ??art. 3, secondo cui â??Lâ??Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settoriâ?•: (â?|) b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; (â?|)â?• â?? dispone: â??1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza allâ??interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi dâ??acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; (â?|).
- 2. â??Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno dirittoâ?•.
- **2.5**. Tale essendo il quadro normativo â?? interno ed Europeo â?? di riferimento, va, tuttavia, osservato che il formante giurisprudenziale in materia Ã" quanto mai variegato ed articolato, e non offre soluzioni univoche.

2.5.1. Una prima decisione sul tema ha, nondimeno, effettuato talune importanti precisazioni, sulle quali dovrà ritornarsi in prosieguo. Si Ã", per vero, affermato che la L. n. 287 del 1990, art. 2 (cosiddetta legge â??antitrustâ?•), allorchÃ" dispone che siano nulle ad ogni effetto le â??inteseâ?• fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza allâ??interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle â??inteseâ?• in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare â??volutoâ?•. Il legislatore â?? infatti con la suddetta disposizione normativa ha inteso, in realtà ed in senso più ampio, proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche.

Tale distorsione ben può essere il frutto anche di comportamenti â??non contrattualiâ?• o â??non negozialiâ?•. Si rendono â?? così â?? rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purchÃ" con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonchÃ" anche le fattispecie in cui il meccanismo di â??intesaâ?• rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici (n.d.r. come nel caso oggetto del presente giudizio) meramente â??unilateraliâ?•. (Cass., 01/02/1999, n. 827).

2.5.2. Una successiva decisione in materia ha affrontato lo specifico tema delle tutele azionabili dal privato, cliente della banca, che abbia stipulato un contratto di fideiussione che riproduca, in tutto o in parte il contenuto di unâ??intesa conclusa in violazione della succitata normativa antitrust, escludendo in radice la legittimazione del consumatore a proporre una qualsiasi forma di azione.

Nella decisione in parola la Corte ha, infatti, affermato che, in tema di normativa per la tutela della concorrenza e del mercato apprestata dalla L. n. 287 del 1990, ed alla luce di quella che Ã' la caratterizzazione tecnica degli istituti in essa delineati, lo strumento risarcitorio â?? connesso alla violazione dei divieti di intese restrittive della libertà della concorrenza, e di abuso di posizione dominante, in essa normativa fissati rispettivamente agli artt. 2 e 3, contemplato dallâ??art. 33 ed in quella sede rimesso, per la sua cognizione (nel testo applicabile ratione temporis), alla competenza esclusiva della Corte di Appello in un unico grado di giudizio di merito â?? non Ã' aperto â?? in quanto tale â?? alla legittimazione attiva dei singoli c.d. â??consumatori finaliâ?• (Cass., 09/12/2002, n. 17475).

2.5.3. Unâ??altra pronuncia, invece, quasi coeva alla precedente, pur estendendo la legittimazione a far valere la nullità dellâ??intesa anche ai privati, non imprenditori, che abbiano stipulato contratti a valle, ha, tuttavia, ristretto la tutela alla proponibilità della sola azione risarcitoria, escludendo in radice la tutela reale. Al riguardo, si Ã" statuito, infatti, che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti

i contratti posti in essere dalle imprese aderenti allâ??intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti (Cass., 11/06/2003, n. 9384).

2.5.4. La svolta decisiva Ã" segnata in materia â?? in termini di maggiore tutela dei privati â?? da una sentenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale la Legge Antitrust n. 287 del 1990, detta norme â?? segnatamente lâ??art. 2 â?? a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di unâ??intesa vietata. Al riguardo va tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad unâ??intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dallâ??altro, che il cosiddetto contratto â??a valleâ?• costituisce lo sbocco dellâ??intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

Ne discende che, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dallâ??ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per lâ??effetto di una collusione â??a monteâ?•, ha a propria disposizione, ancorchÃ" non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, lâ??azione di accertamento della nullità dellâ??intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione Ã" rimessa da questâ??ultima norma â?? nel testo vigente al tempo della pronuncia alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte dâ??appello.

- 2.5.4.1. Va rilevato, al riguardo, che la Corte â?? pur non affrontandola in maniera specifica â?? ha, tuttavia, operato un importante riferimento, in motivazione, alla problematica concernente il contratto stipulato a valle dellâ??intesa vietata. Ed invero, la decisione in esame ha affermato che â??il consumatore, che Ã" lâ??acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di una intesa si realizza per lâ??appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacchÃ" il suo collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibileâ?•. In altri termini stante il â??collegamento funzionaleâ?• con la volontà anti-competitiva a monte â?? ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto allâ??intesa che li precede: nulla essendo questâ??ultima, la nullità non può che inficiare anche lâ??atto consequenziale.
- **2.5.4.2**. Nel caso sottoposto allâ??esame delle Sezioni Unite, dopo lâ??irrogazione da parte dellâ??Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose compagnie di assicurazione

di una sanzione per la partecipazione a unâ??intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore finale aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte â?? il 20% â?? del premio corrisposto per una polizza di RC-auto, assumendo che lâ??ammontare del premio era stato abusivamente influenzato dalla partecipazione dellâ??impresa assicuratrice allâ??intesa vietata (Cass. Sez. U., 04/02/2005, n. 2207).

- **2.6**. Una problematica particolare â?? non affrontata dalle Sezioni Unite, atteso che la fattispecie che le investiva era relativa ad un contratto stipulato da unâ??assicurazione che aveva partecipato allâ??intesa vietata â?? concerne, peraltro, il caso â?? oggetto, invece, del presente giudizio â?? in cui, sebbene lâ??impresa (assicurativa o bancaria), che ha stipulato un contratto a valle con il consumatore, non abbia partecipato allâ??intesa a monte, dichiarata nulla dallâ??autorità di vigilanza, tuttavia detto contratto recepisce, in tutto o in parte, il contenuto dellâ??intesa vietata. Al problema la più recente giurisprudenza di legittimità â?? successiva allâ??arresto nomofilattico delle Sezioni Unite â?? non ha dato risposte uniformi ed univoche, come bene evidenziato dallâ??ordinanza di rimessione, sebbene lâ??indirizzo prevalente Ã" senzâ??altro orientato â?? ormai â?? ad ammettere la â??tutela realeâ?•, a fianco di quella risarcitoria.
- **2.7**. Particolare importanza riveste nel presente giudizio giacchÃ" attiene alla medesima vicenda che ne costituisce oggetto, benchÃ" concernente il rapporto di fideiussione intercorso tra il (*omissis*) ed una banca diversa da Intesa Sanpaolo â?? una decisione con la quale la Corte ha richiamato, e fatto proprio, il menzionato precedente di cui a Cass. n. 827/1999, laddove ha affermato che la distorsione della concorrenza ben può essere posta in essere anche mediante comportamenti â??non contrattualiâ?• o â??non negozialiâ?•.
- 2.7.1. In tal modo â?? osserva in motivazione la Corte â?? diventa, difatti, rilevante â??qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purchÃ" con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonchÃ" anche le fattispecie in cui il meccanismo di â??intesaâ?• rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente â??unilateraliâ?•. Da ciò consegue che, allorchÃ" lâ??articolo in questione stabilisce la nullità delle â??inteseâ?•, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente allâ??eventuale negozio giuridico originario postosi allâ??origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione â?? anche successiva al negozio originario â?? la quale â?? in quanto tale â?? realizzi un ostacolo al gioco della concorrenzaâ?•. Eâ?? evidente, pertanto, che â?? in tal modo â?? la pronuncia in esame si pone nellâ??ottica della nullità complessiva e totale, sia della intesa a monte (peraltro dichiarata dallâ??Autorità Garante), sia della successiva fideiussione a valle.
- **2.7.2**. La sentenza afferma, infine, che lâ??accertamento di condotte anticoncorrenziali ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, si applica a tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore allâ??accertamento della loro illiceità da parte

dellâ??autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (Cass., 12/12/2017, n. 29810).

- **2.8**. Nella medesima prospettiva, della nullità totale della fideiussione a valle, si pone anche una successiva pronuncia che, affrontando la questione relativa alla competenza della sezione specializzata per le imprese, ha affermato che tale competenza â??attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dallâ??ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto lâ??azione diretta a dichiarare lâ??invalidità del contratto a valle implica lâ??accertamento della nullità dellâ??intesa vietataâ?• (Cass., 10/03/2021, n. 6523).
- **2.9**. Secondo unâ??impostazione parzialmente diversa, invece, le fideiussioni riproduttive di clausole frutto di intesa anticoncorrenziale, sanzionata dalla Banca dâ??Italia, sarebbero nulle, ma non integralmente, bensì limitatamente a siffatte clausole. Si tratta della tesi, menzionata anche dallâ??ordinanza di rimessione, della nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dellâ??intesa vietata, richiesta nel primo grado presente giudizio â?? in via subordinata, alla domanda di nullità totale â?? dallâ??odierno resistente.
- **2.9.1**. Sempre con riferimento ad una fattispecie nella quale nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca ed il cliente erano presenti le clausole nn. 2, 6 e 8 sopra riportate, riproducenti il contenuto delle clausole ABI dichiarate illegittime dallâ?? Autorità Garante, la Corte ha osservato che, â?? avendo lâ?? Autorità amministrativa circoscritto lâ?? accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (â?!), ciò non esclude, ne Ã" incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione lâ?? art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove lâ?? assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illeciteâ? (Cass., 26/09/2019, n. 24044).
- **2.9.2**. In senso conforme, del pari con riferimento alla fattispecie dellâ??inserimento nel contratto di fideiussione a valle di clausole dichiarate nulle dallâ??autorità di vigilanza, in quanto frutto di intese anticoncorrenziali, la Corte ha rilevato che â??i ricorrenti danno implicitamente per scontato che la (pretesa) nullità di quelle specifiche clausole comporterebbe la nullità integrale del contratto di fideiussione, ma non Ã" affatto così, in quanto, ai sensi dellâ??art. 1419 c.c., la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole; il che non Ã" nÃ" specificamente dedotto nÃ" dimostrato e, anzi, Ã" da escludere, sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della bancaâ?• (Cass., 13/02/2020, n. 3556).
- **2.10**. Tale essendo il variegato quadro giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la questione della sorte del contratto a valle non trova una soluzione uniforme neanche in dottrina.

- **2.10.1**. Una prima tesi, invero, Ã" nel senso che la nullità delle intese anticoncorrenziali, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e comma 3, comporta che le fideiussioni, riproducenti le clausole nn. 2, 6 e 8 del suddetto schema predisposto dallâ??ABI, sono da considerarsi integralmente nulle per â??nullità derivataâ?• e conseguente al rapporto strumentale esistente tra la garanzia a valle e lâ??intesa a monte. In tal senso si rileva che il collegamento funzionale in parola si tradurrebbe in un vero e proprio â??collegamento negozialeâ?• tra lâ??intesa a monte e la fideiussione a valle, che comporterebbe lâ??esigenza di una considerazione unitaria della fattispecie e lâ??applicazione del principio simul stabunt simul cadent. I due accordi sarebbero, in altri termini, parte di una pratica â??complessivamente illecitaâ?•, sicchÃ" la nullità prevista per lâ??intesa si trasmetterebbe tout court anche ai contratti che a questa danno attuazione.
- **2.10.1.1**. Altri autori â?? sempre nellâ??ambito dello stesso indirizzo hanno ritenuto, invece, che la nullità della fideiussione a valle deriverebbe dalla illiceità della causa della stessa fideiussione, ai sensi dellâ??art. 1418 c.c., comma 2, giacchÃ" tale negozio realizzerebbe una funzione illecita, siccome contrario alle norme imperative sulle intese anticoncorrenziali.
- **2.10.1.2**. Secondo una terza impostazione, invece, il contratto a valle â?? nella misura in cui assorbe nella sua interezza, o anche allâ??interno di singole clausole, le statuizioni della concertazione a monte, sarebbe integralmente nullo in quanto lâ??oggetto si rivelerebbe funzionale al perseguimento del risultato vietato cui lâ??intesa Ã" finalizzata, con conseguente nullità del negozio fideiussorio, ai sensi dellâ??art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1346 c.c.. Lâ??oggetto illecito che dà corso allâ??intesa, in altri termini, tale rimarrebbe â??lungo lâ??intera catena negozialeâ?•, determinando la nullità radicale della contrattazione a valle.
- **2.10.1.3**. Altri autori ancora â?? sempre nellâ??ambito della tesi della nullità assoluta â?? ritengono che la nullità in questione sarebbe non testuale, ma virtuale, derivando dalla violazione diretta delle norme imperative anticoncorrenziali. Si afferma, al riguardo, che le previsioni degli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c., sarebbero singolarmente derogabili, nondimeno la loro deroga cumulativa â?? in quanto si tradurrebbe in un effetto distorsivo della competizione di mercato â?? verrebbe a collidere con la norma imperativa di cui allâ??art. 2, comma 2, lett. a), dando luogo allâ??integrale nullità del contratto.
- **2.10.2**. Altra dottrina ritiene, per contro, che nel caso in esame si versi in unâ??ipotesi di nullità parziale, ossia delle singole clausole contenute nei contratti bancari a valle dellâ??intesa vietata, in quanto trasposizione delle clausole dichiarate nulle dallâ??Autorità Garante. Una â??nullità derivataâ?• che conseguirebbe, dunque, a siffatta trasposizione, nella contrattazione standardizzata, di quelle clausole (nn. 2, 6 e 8) illecite contenute nel modello ABI. 2.10.2.1. Si osserva, al riguardo, che le deroghe allâ??archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato

come mercato libero, non solo per chi svolge lâ??attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. Eâ?? intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con lâ??inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.

- **2.10.2.2**. Si aggiunge, poi, che â?? nel sistema del codice civile la â??conservazioneâ?• del negozio giuridico costituisce la regola, sicchÃ" la deroga a tale principio non può che essere relegata a quelle ipotesi sporadiche, nelle quali â?? secondo un giudizio di â??volontà ipoteticaâ?• â?? risulti che le parti con avrebbero avuto interesse alla conclusione del contratto senza le clausole nulle.
- **2.10.3**. Un terzo filone interpretativo, infine, ritiene che lâ??unico rimedio esperibile dal garante â?? coinvolto, suo malgrado, nellâ??attuazione dellâ??intesa anticoncorrenziale â?? sia esclusivamente quello risarcitorio. Si osserva, al riguardo, che ciò che emergerebbe, nel rapporto tra intesa a monte e fideiussione a valle, sarebbe la mancanza di una vera libertà di determinazione e scelta da parte del contraente-cliente della banca, il quale â?? a fronte della predisposizione di un modello contrattuale che non gli consente possibilità alternative, neppure rivolgendosi ad altri imprenditori bancari, stante il generalizzato recepimento dello schema ABI â?? non avrebbe altra scelta, essendo la fideiussione perfettamente valida, che quella di proporre lâ??azione per il risarcimento dei danni.

Il modello di tutela sarebbe, pertanto, quello del dolo incidente ex art. 1440 c.c., che consente di reagire a comportamenti di mala fede del contraente forte, che abusi della propria posizione in presenza di unâ??anomalia di mercato, nel quale la relazione contrattuale di garanzia matura, e che egli stesso ha concorso a ingenerare e perpetuare.

- **2.11**. Tutto $ci\tilde{A}^2$ premesso \hat{a} ?? pur nella consapevolezza dell \hat{a} ?? estrema problematicit \tilde{A} della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore \hat{a} ?? deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati pi \tilde{A}^1 in linea con le finalit \tilde{A} e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un \hat{a} ??ipotesi di \hat{a} ??nullit \tilde{A} parziale \hat{a} ?•.
- **2.12**. Al riguardo, va anzitutto osservato che non può reputarsi convincente il riferimento â?? operato dal Procuratore Generale â?? al fatto che i contratti tra lâ??impresa bancaria ed il cliente costituirebbero esercizio dellâ??autonomia privata dei contraenti, ex art. 1322 c.c., sicchÃ" â??lâ??avere inserito allâ??interno del contratto alcune clausole estratte dal programma anticoncorrenziale non appare circostanza sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragion di essere e della sua validità â?•. NÃ" sembra in linea con la ratio della normativa antitrust, oltre che con la lettera della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), lâ??ulteriore assunto del Procuratore Generale secondo cui lâ??impostazione ampliativa delle

tutele finirebbe con lâ??introdurre â??tutele reali atipiche con il fine esclusivo di garantire lâ??astratta correttezza dei contratti (â?!) per affiancare al rimedio tipico (nullità dellâ??intesa) forme di nullità derivata atte a travolgere (in parte o per intero) i contratti a valleâ?•.

2.12.1. Eâ?? del tutto evidente, infatti, che â?? se le parti ben possono determinare il â??contenuto del contrattoâ?•, ai sensi dellâ??art. 1322 c.c., comma 1 â?? esse sono, tuttavia, pur sempre tenute a farlo â??nei limiti imposti dalla leggeâ?•, da intendersi come lâ??ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U., 24/09/2018, n. 22437). Ebbene â?? come dianzi detto â?? lâ??art. 41 Cost., prevede espressamente che lâ??iniziativa economica privata non debba svolgersi â??in contrasto con lâ??utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umanaâ?•, e che essa debba essere comunque sottoposta a â??programmi e controlli opportuniâ?• che la indirizzino e la coordino a â??fini socialiâ?•.

In tal senso si pone, del resto, la stessa norma antitrust succitata, la cui ratio Ã" diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Lo evidenzia, con estrema chiarezza, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2207/2005, nella parte in cui precisa che la legge antitrust â??detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercatoâ?•, in particolare i consumatori, tenuto conto che il â??contratto a valle costituisce lo sbocco dellâ??intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effettiâ?•. In tale prospettiva â?? come si Ã" detto â?? la pronuncia legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.

2.12.2. Se tale Ã" la ratio della predetta normativa, il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, poi, Ã" a sua volta inequivoco nello stabilire che â??le intese vietate sono nulle ad ogni effettoâ?•. Eâ?? del tutto evidente, infatti, che siffatta previsione â?? ed in particolare la locuzione â??ad ogni effettoâ?•, riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum â?? legittima, come affermato da molti interpreti, la conclusione dellâ??invalidità anche dei contratti che realizzano lâ??intesa vietata, come â?? sia pure incidentalmente affermano le stesse Sezioni Unite nella pronuncia summenzionata.

A fronte di tale inequivoca previsione di legge, pertanto, il riferimento del Procuratore Generale a â??tutele reali atipicheâ?• non può, pertanto, ritenersi convincente. Non a caso, la totalità delle sentenze più recenti di questa Corte si è espressa â?? prendendo come riferimento proprio siffatto dato testuale â?? nel senso della nullità del contratto di fideiussione a valle, differenziandosi tali pronunce soltanto sulle conseguenze di detta nullità , ovverosia se essa debba essere totale o parziale.

- **2.12.3**. Ma â?? in veritĂ â?? nel senso della invaliditĂ di tale contratto si Ă" posta, oltre alla giurisprudenza piĂ¹ recente, anche parte di quella meno recente, trovandosi affermato che la legittimazione attiva allâ??esercizio dellâ??azione di nullitĂ e di risarcimento del danno prevista dalla L. n. 287 del 1990, art. 33, spetta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorchĂ" egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione. E ciò tanto ove sia spiegata unâ??azione risarcitoria, quanto se sia promossa unâ??azione restitutoria ex art. 2033 c.c., poichĂ" il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per effetto di unâ??intesa nulla allega pur sempre questâ??ultima, nonchÃ" lâ??impossibilità giuridica che essa produca effetti successivi (Cass., 13/07/2005, n. 14716; Cass., 21/01/2010, n. 993). Se ne deve inferire che, anche per le decisioni citate, la nullità dellâ??intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un consequenziale effetto, tanto da legittimare anche unâ??azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo.
- **2.12.4**. Sotto tutti i profili suesposti, pertanto, lâ??assunto secondo cui la sola tutela risarcitoria sarebbe ammissibile nella fattispecie oggetto di esame, con esclusione della â??tutela realeâ?•, non pu \tilde{A}^2 essere condiviso.
- **2.13**. Va rilevato, invero, che la tesi secondo cui al consumatore sarebbe consentita la sola azione risarcitoria non convince, sia perchÃ" contraria a pressochÃ" tutti i precedenti di questa Corte successivi alle Sezioni Unite n. 2207/2005, sia â?? e soprattutto â?? per ragioni inerenti alle specifiche finalità della normativa antitrust. Tuttavia, tale affermazione si riferisce â?? Ã" bene ribadirlo â?? alla tesi più radicale, che esclude del tutto la tutela reale, ammettendo in via esclusiva quella risarcitoria, non potendo revocarsi in dubbio che come, nella specie, ha correttamente ritenuto la Corte dâ??appello tale forma di tutela Ã" certamente ammissibile â?? come ha affermato la giurisprudenza unanime sul punto â?? ma non in via esclusiva, sebbene in uno allâ??azione di nullità .
- **2.13.1**. Deve â?? per vero â?? osservarsi, al riguardo, che lâ??interesse protetto dalla normativa antitrust Ã" principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto lâ??interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo questâ??ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero come rilevato da autorevole dottrina â?? lâ??obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito allâ??intesa, o che ne hanno â?? come nella specie â?? recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.

- **2.13.2**. Per converso, \tilde{A} " evidente che il riconoscimento, alla vittima dell \hat{a} ??illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullit \tilde{A} del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell \hat{a} ??interesse esclusivo del singolo, bens \tilde{A} ¬ in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
- 2.14. NÃ" a diversa conclusione induce lâ??esame del diritto Eurounitario. Va osservato, infatti, che la decisione della Commissione CE n. 93/50 del 23 novembre 1992, al par. 33, ha previsto â?? con riferimento ad unâ??impresa comune ritenuta restrittiva della concorrenza â?? che â??lo scioglimento del contratto di impresa comune garantirà lâ??autonomia commerciale delle parti. Tuttavia, i contratti con i clienti stipulati da (omissis) nel quadro degli accordi di impresa comune continuano ad essere validi senza alcuna modificazione ?•. La stessa decisione subito precisa, perÃ², che â??ciÃ² non significa che i contratti con i clienti rientrano anchâ??essi nel campo di applicazione dellâ??art. 81, paragrafo 1, unicamente a causa dei loro collegamenti con gli accordi orizzontali restrittivi. Tuttavia, gli effetti restrittivi che questi contratti perpetuano potranno essere eliminati solo quando i clienti avranno acquisito il diritto di revisione. Di conseguenza, essi dovranno avere la facoltA di restare legati ai contratti conclusi con BT, di recedere da tali contratti o di rinegoziarne i terminiâ?•. Dal che si evince, del tutto chiaramente, che la nullitÃ dellâ??intesa a monte (nella specie nella forma di unâ??impresa comune) non produce automaticamente la nullitA dei contratti a valle, per violazione dellâ??art. 81 del Trattato, in quanto collegati allâ??accordo restrittivo della concorrenza. Ma ciò non implica che da tali contratti il consumatore non possa comunque sciogliersi, secondo le modalitA previste dagli ordinamenti nazionali.
- **2.14.1**. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ã" â?? a sua volta â?? inequivoca nel senso che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dellâ??art. 101 (ex art. 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si Ã", invero, statuito che â?? fermo restando il diritto al risarcimento del danno â?? la sorte dei contratti a valle di intese antitrust â?? che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto Europeo, dalla nullità dellâ??intesa a monte â?? Ã" riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, SocietÃ" de Vente de Cimentes; Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Christophe Palma).

Se ne deve inferire che â?? fermo restando lâ??essenzialitÃ, sul piano del diritto comunitario, del diritto del consumatore di far valere la nullità dellâ??intesa a monte e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, come minimo comune denominatore in materia di tutela â?? la maggiore tutela del medesimo consumatore, in guisa da garantire la piena attuazione del diritto comunitario, Ã" affidata ai giudice dello Stato di appartenenza.

2.14.2. In maniera ancora più puntuale, altre decisioni â?? dopo avere stabilito il diritto al risarcimento del danno derivante alla propria sfera giuridica da unâ??intesa anticoncorrenziale â?? ha stabilito che â??lâ??art. 85 del Trattato di Roma costituisce, ai sensi dellâ??art. 3, lett. g), del Trattato CE (â?|), una disposizione fondamentale indispensabile per lâ??adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno (â?|) Del resto, lâ??importanza di una disposizione siffatta ha indotto gli autori del Trattato a prevedere espressamente, allâ??art. 85, n. 2, che gli accordi e le decisioni vietati in virtù di tale articolo sono nulli di pieno dirittoâ?•. Contestualmente si afferma che â??tale nullitÃ, che può essere fatta valere da chiunque, sâ??impone al giudice quando ricorrono i presupposti per lâ??applicazione dellâ??art. 85, n. 1, e lâ??accordo di cui trattasi non può giustificare la concessione di unâ??esenzione ai sensi dellâ??art. 85, n. 3, del Trattato (â?|). Posto che la nullità di cui allâ??art. 85, n. 2, Ã" assoluta, lâ??accordo che ricada sotto questa disposizione Ã" privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto ai terziâ?•.

Ed inoltre, si afferma, â??spetta allâ??ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalitĂ procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dellâ??effetto diretto del diritto comunitario, purchĂ" dette modalitĂ non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) nĂ" rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile lâ??esercizio dei diritti conferiti dallâ??ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettivitĂ)â?• (cfr. Corte Giustizia, 10/07/1997, C-261/95, Palmisani; Corte Giustizia, 20/09/2001, C453/99, Courage Ltd v. Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C-298/04, Manfredi; Corte Giustizia, 14/06/2011, C360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, C- 536/11Donau Chemie, con riferimento al diritto di accesso agli atti ai fini della tutela piena del consumatore leso dalla violazione dellâ??art. 101 del Trattato UE).

- **2.14.3**. Le succitate decisioni confermano, in tal modo, che fermo restando il principio cardine del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta anticoncorrenziale â?? la sede naturale per la regolamentazione della sorte dei contratti a valle Ã" quella dellâ??ordinamento interno degli Stati membri, non essendovi nessuna lettura obbligata dellâ??art. 101 del Trattato sul funzionamento della UE, che consenta di far rientrare automaticamente â?? nella nozione di intesa vietata la contrattazione a valle. E tuttavia, le medesime decisioni hanno cura di precisare punto fondamentale, ai fini della problematica oggetto di giudizio che la nullità di tale intesa Ã" assoluta e che, pertanto, la stessa non può essere opposta ai terzi, tra essi ricomprese, quindi, le parti estranee allâ??intesa â?? della contrattazione a valle della stessa.
- **2.14.4**. Infine, la Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE stabilisce che â??a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinchÃ" tutte le norme e procedure nazionali relative allâ??esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso lâ??esercizio del diritto, conferito dallâ??Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del

diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni degli artt. 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionaleâ?• (art. 4). Ed inoltre, la stessa Direttiva prevede che â??gli Stati membri provvedono affinchÃ", in conformità delle norme stabilite nel presente capo, il risarcimento del danno possa essere chiesto da chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirenti diretti o indiretti dellâ??autore della violazioneâ?• (art. 12).

Se ne deve inferire che, sul piano del diritto unionale, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dellâ??intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore â?? per lâ??intero spazio Europeo â?? e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nellâ??assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto comunitario.

- **2.15**. Una volta esclusa la idoneitĂ della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalitĂ perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullitĂ parziale, limitata â?? appunto â?? a tali clausole. Nè va tralasciato il rilevo che la nullitĂ parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di â??conservazioneâ?• del negozio.
- **2.15.1**. Va osservato â?? al riguardo â?? che la regola dellâ??art. 1419 c.c., comma 1 â?? ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dallâ??esperienza tedesca â?? insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullitĂ parziale ed esprime il generale favore dellâ??ordinamento per la â??conservazioneâ?•, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchĂ" difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dellâ??estensione della nullitĂ che colpisce la parte o la clausola allâ??intero contratto, con la conseguenza che Ă" a carico di chi ha interesse a far cadere in toto lâ??assetto di interessi programmato fornire la prova dellâ??interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare dâ??ufficio lâ??effetto estensivo della nullitĂ parziale allâ??intero contratto.
- **2.15.2**. La giurisprudenza ha osservato â?? in proposito â?? che la nullità della singola clausola contrattuale â?? o di alcune soltanto delle clausole del negozio â?? comporta la nullità dellâ??intero contratto ovvero allâ??opposto, per il principio â??utile per inutile non vitiaturâ?•, la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione allâ??eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dellâ??interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n. 23950). La nullità di

singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, allâ??intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove lâ??interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha unâ??esistenza autonoma, nÃ" persegue un risultato distinto, ma Ã" in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314).

Agli effetti dellâ??interpretazione della disposizione contenuta nellâ??art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullitĂ parziale non si estende allâ??intero contenuto della disciplina negoziale, se permane lâ??utilitĂ del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, lâ??estensione allâ??intero negozio degli effetti della nullitĂ parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).

2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza Ã" di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto lâ??effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchÃ" la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Dâ??altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) â?? salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario â?? avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva â?? al riguardo â?? il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore Ã" normalmente cointeressato, in qualità di socio dâ??affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di questâ??ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.

Al contempo, Ã" del tutto evidente che anche lâ??imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che lâ??alternativa sarebbe quella dellâ??assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

- **2.15.4**. La nullità dellâ??intesa a monte determina, dunque, la â??nullità derivataâ?• del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca dâ??Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
- **2.16**. Occorre muovere â?? in tale prospettiva â?? dal rilievo che la disciplina dettata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), ha per oggetto la protezione, in via immediata, dellâ??interesse generale alla libertà della concorrenza sancito â?? come si Ã" detto â?? dallâ??art. 41 Cost., nonchÃ", in ambito comunitario, dal Trattato di Maastricht del 1992 e â?? attualmente â?? dal Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea (artt. 3 e 101). Ai sensi di tale normativa

antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche â?? come nel caso di specie mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale â?? questâ??ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dellâ??art. 117 Cost., comma 1 â?? ha inteso impedire un â??risultato economicoâ?•, ossia lâ??alterazione del libero gioco della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma lâ??intesa anticoncorrenziale venga posta in essere.

2.16.1. Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust â?? in quanto costituenti â??lo sbocco dellâ??intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effettiâ?• (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) â?? partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dellâ??atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed Europeo â?? infatti â?? intendendo sanzionare con la nullità un â??risultato economicoâ?•, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo â?? anche a comportamenti â??non contrattualiâ?• o â??non negozialiâ?•.

In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di â??intesaâ?• rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente â??unilateraliâ?•. Da ciò consegue â?? come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte â?? che, allorchÃ" la L. n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità â?? delle â??inteseâ?•, â??non ha inteso dar rilevanza esclusivamente allâ??eventuale negozio giuridico originario postosi allâ??origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione â?? anche successiva al negozio originario â?? la quale â?? in quanto tale â?? realizzi un ostacolo al gioco della concorrenzaâ?• (Cass., n. 827/1999).

Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un â??collegamento funzionaleâ?•â?? non certo un â??collegamento negozialeâ?•, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'â?•intesaâ?• a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura â?? tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti â??funzionaleâ?• a produrre un effetto anticoncorrenziale.

2.16.2. La funzionalit \tilde{A} in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) \tilde{A} " interamente o parzialmente riproduttivo dell' \hat{a} ?•intesa \hat{a} ?• a monte, dichiarata nulla dall \hat{a} ??autorit \tilde{A} amministrativa di vigilanza, ossia quando l \hat{a} ??atto negoziale sia di per s \tilde{A} " stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca \hat{a} ?? come

nel caso concreto â?? solo una parte del contenuto dellâ??atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dellâ??intesa anticoncorrenziale. Non Ã" certo la deroga isolata â?? nei singoli contratti tra una banca ed un cliente â?? allâ??archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come Ã" ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità , in termini di effetto anticoncorrenziale.

Eâ??, invece, il predetto â??nesso funzionaleâ?• tra l'â?•intesaâ?• a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che â?? in violazione dellâ??art. 1322 c.c. â?? riproduca quello del primo, dichiarato nullo dallâ??autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dallâ??ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dellâ??atto a monte Ã" â?? per vero â?? veicolata nellâ??atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.

- **2.16.3**. E ci \tilde{A}^2 \tilde{A} " tanto pi \tilde{A}^1 evidente quando \hat{a} ?? come nella specie le menzionate deroghe all \hat{a} ?? archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in pi \tilde{A}^1 contratti, $\cos \tilde{A}^-$ determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialit \tilde{A} della riproduzione dello schema adottato a monte \hat{a} ?? nel caso concreto dall \hat{a} ?? Viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
- **2.16.4**. Sotto tale profilo, Ã" del tutto palese che la previsione di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, laddove stabilisce che â??le intese vietate sono nulle ad ogni effettoâ?•, costituisce una chiara applicazione del diritto Eurounitario, il quale come statuito dalla citata giurisprudenza Europea â?? afferma che la nullità (sancita, dapprima dallâ??art. 85, n. 2 del Trattato di Roma, dipoi dallâ??art. 81 del Trattato CE, infine dallâ??art. 101 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea) Ã" assoluta, e che lâ??accordo che ricada sotto questa disposizione Ã" privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e â??non può essere opposto ai terziâ?•. Si tratta, invero, proprio di quella nullità â??ad ogni effettoâ?• che sancisce la norma nazionale succitata, e che si riverbera sui contratti stipulati a valle dellâ??intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei allâ??atto a monte, ma ai quali tale atto non Ã" comunque opponibile.
- **2.17**. Si Ã", pertanto, evidentemente in presenza di una â??nullità specialeâ?•, posta â?? attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) â?? a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'â?•ordine pubblico economicoâ?•; dunque â??nullità ulteriore a quelle che il sistema già conoscevaâ?• (Cass., n. 827/1999).

In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dallâ??ordinamento â?? come la â??nullità di protezioneâ?• nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto), e la

nullità nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto) â?? in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un â??nesso funzionaleâ?•, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime â?? come detto â?? Ã" da ravvisarsi nellâ??esigenza di salvaguardia dell'â?•ordine pubblico economicoâ?•, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed Europee antitrust.

- 2.17.1. Lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale ed ordine pubblico economico, anche nelle ipotesi in cui â?? come nellâ??ordinamento italiano â?? lâ??istituto in parola non trovi una specifica previsione di diritto positivo, Ã" â?? del resto â?? ben noto al diritto comunitario. Al riguardo, si Ã" â?? per vero â?? statuito che, nei limiti in cui un giudice nazionale deve, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere unâ??impugnazione giurisdizionale (nella specie per nullitA di un lodo arbitrale), che sia fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda siffatta se ritiene â?? a prescindere dalla normativa nazionale che non contempli lâ??istituto dellâ??ordine pubblico economico â?? che tale lodo sia contrario allâ??art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). Si afferma infatti, al riguardo, che, da un lato, questo articolo costituisce una disposizione fondamentale indispensabile per lâ??adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno e, dallà??altro, che il diritto comunitario esige che questioni relative allà??interpretazione del divieto sancito da tale articolo (poi trasfuso nellâ??attuale art. 101 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea) possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su di una qualsiasi impugnazione â?? anche se proposta in relazione alla validitA di un lodo arbitrale â?? e possano essere oggetto, allâ??occorrenza, di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte (Corte Giustizia, 01/06/1999, C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd).
- **2.17.2**. Dâ??altro canto, anche la giurisprudenza nazionale ha applicato â?? sia pure con riferimento a materie diverse da quella in esame â?? lâ??istituto dell'â?•ordine pubblico economicoâ?•, astraendo da disposizioni imperative dettate a tutela della correttezza e della trasparenza del mercato, con particolare riferimento a fattispecie negoziali poste in essere da unâ??impresa in stato di conclamato dissesto, aggravato da operazioni dilatorie dirette esclusivamente a ritardare la dichiarazione di fallimento, con grave pregiudizio per altre imprese operanti nel mercato nello stesso settore o in settori contigui (cfr. Cass., 05/08/2020, n. 16706).
- **2.18**. E tuttavia, nei casi â?? come quello oggetto del presente giudizio â?? in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca dâ??Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato â??principio di conservazioneâ?• degli atti negoziali, costituente nellâ??ordinamento la â??regolaâ?•, impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poichÃ" adottato in violazione della normativa â?? nazionale ed Eurounitaria â?? antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dellâ??essenzialità â?? per lâ??assetto di interessi divisato â?? della parte del contratto colpita da nullità .

2.18.1. Va, per contro, esclusa â?? per diversi ordini di ragioni â?? la nullità totale del contratto a valle, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione â?? sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dellâ??oggetto, ecc.) -, Ã" proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dallâ??art. 101 del Trattato succitato ad escludere lâ??adeguatezza del rimedio in questione.

Eâ?? di tutta evidenza, infatti, che â?? stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza â?? i contratti a valle sono integralmente nulli â?? come rilevato da autorevole dottrina â?? esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Questâ??ultimo Ã", invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dellâ??intesa a monte dichiarate nulle dallâ??organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere â?? in concreto â?? una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui Ã" causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece â?? come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca dâ??Italia n. 55 del 2005 pienamente valide.

2.18.2. Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dellâ??intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire â?? nel contenuto del negozio â?? le determinazioni di unâ??associazione di imprese, lâ??ABI, che â?? in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate â?? possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando â?? il tal guisa â?? il gioco della libera concorrenza. Ed Ã" per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca dâ??Italia ha osservato che â??la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso lâ??elevato numero di banche associate allâ??ABIâ?•, e, di conseguenza, ha dichiarato la nullitA dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dellâ??intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione â?? in quanto finalizzate, attraverso lâ??obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare lâ??accesso al credito bancario â?? sono immuni da rilievi di invaliditÃ, come ha stabilito la Banca dâ??Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dellâ??intesa ABI. 2.18.3. La conclusione cui Ã" pervenuto, nel caso di specie, lâ??organo di vigilanza, Ã" â?? del resto â?? pienamente conforme a quanto la Corte di Giustizia ha da tempo affermato in materia. Fin da tempi non recenti, infatti, la Corte ha stabilito che la sanzione della nullitA si applica alle sole clausole della??accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dalla??accordo o dalla decisione stessi, nel qual caso soltanto essi saranno travolti integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, LTM; Corte Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, CEPSA).

Di conseguenza, alla nullità parziale dellâ??accordo o della deliberazione a monte corrisponde â?? per le ragioni suesposte â?? la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invaliditÃ, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto â??senza quella parte del suo contenuto che Ã' colpita da nullità â?•, secondo quanto prevede â?? in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria â?? il diritto nazionale (art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata allâ??estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie, per le ragioni in precedenza esposte.

- **2.19**. Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte dâ??appello ha accertato â?? con valutazione di merito incensurabile in questa sede che le clausole contenute nelle fideiussioni in questione erano del tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, facendo applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la produzione del provvedimento dellâ??Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
- **2.19.1.** Si Ã", invero, affermato â?? al riguardo â?? che in tema di accertamento dellâ??esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca dâ??Italia di accertamento dellâ??infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dallâ??Autorità Garante della concorrenza e del mercato, unâ??elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente â?? in esso pronunciate. Il giudice del merito Ã", quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dellâ??intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo allâ??attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui Ã" stato imposto allâ??ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).
- **2.19.2**. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente dichiarato la â??nullitÃ, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui Ã" causaâ?•, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
- **2.20**. Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dellâ??intesa vietata â?? nella specie diretta a falsare il gioco della concorrenza allâ??interno del mercato nazionale, mediante unâ??attività consistente nel fissare direttamente talune â??condizioni contrattualiâ?•

- â?? discende una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale.
- **2.20.1**. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui Ã" causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca dâ??Italia, poichÃ" anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dallâ??art. 1419 c.c., nonchÃ" dalle affermazioni della giurisprudenza Europea succitate.
- **2.20.2**. Ne discende, poi, la rilevabilitĂ dâ??ufficio di tale nullitĂ da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.). Si Ă" â?? per vero â?? stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitĂ integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullitĂ solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, allâ??esito di tale indicazione officiosa, omettano unâ??espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare lâ??originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).

La fattispecie oggetto del presente giudizio A", peraltro, del tutto conforme a tali principi, avendo il B. proposto domanda subordinata di nullitA parziale delle fideiussioni per cui A" causa.

- **2.20.3**. Alla qualificazione di nullitĂ parziale della fideiussione consegue, inoltre, lâ??imprescrittibilitĂ dellâ??azione di nullitĂ (Cass. 15/11/2010, n. 23057) e la proponibilitĂ della domanda di ripetizione dellâ??indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti (Cass. 08/11/2005, n. 21647), nonchĂ" dellâ??azione di risarcimento dei danni.
- **2.21**. Da tutto quanto suesposto discende, dunque, con riferimento al caso concreto, la nullità parziale delle fideiussioni stipulate dal (*omissis*) con (*omissis*), ossia limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, come correttamente ritenuto dalla Corte dâ??appello, con conseguente rigetto del primo e secondo motivo di ricorso, restando assorbite le questioni â?? contenute nei motivi terzo e quarto â?? concernenti la natura delle fideiussioni a valle e la derogabilità della norma di cui allâ??art. 1957 c.c.. Eâ?? del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura â?? in quanto attuative dellâ??intesa a monte vietata â?? di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione.
- 3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Va affermato il seguente principio di diritto: â??i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dallâ??Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dellâ??art. 2, comma 3 della Legge succitata e dellâ??art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente lâ??intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontÃ

delle partiâ?•.

- **4**. La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate inducono ad unâ??integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
- **5**. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellà??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d\tilde{A} atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell\tilde{a}??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

Campi meta

Massima: I contratti di fideiussione stipulati tra banca e cliente (detti "contratti a valle") che riproducano, in tutto o in parte, il contenuto di un'intesa tra imprese dichiarata parzialmente nulla dall'Autorit \tilde{A} Garante per violazione della normativa antitrust, non sono integralmente nulli, ma sono affetti da nullit \tilde{A} parziale.

Supporto Alla Lettura:

FIDEIUSSIONE

La fideiussione Ã" un contratto con cui un soggetto (c.d. *fideiussore*) si impegna a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Se il debitore principale non adempie al suo obbligo, il fideiussore deve intervenire per soddisfare il debito (sia come garanzia bancaria, sia assicurativa). E' disciplinata dall'art. 1936 c.c., ed esistono due tipi di fideiussione:

- *fideiussione bancaria*: Ã' fornita da una banca e costituisce un credito di firma, non implica l'erogazione immediata di denaro ma la garanzia che la banca pagherà il debito;
- *fideiussione assicurativa*: viene emessa da una compagnia assicurativa mediante una polizza fideiussoria.

Per quanto riguarda il costo, soprattutto nel caso della fideiussione bancaria, questo varia in base all'importo garantito, alla durata della garanzia e al profilo di rischio del richiedente.